

*La mancanza di procura è sanabile ai sensi
dell'art. 182, comma 2, c.p.c.*

Tribunale di Milano, 11 dicembre 2013. Estensore Silvia Giani.

Procura alle liti - Nullità - Sanatoria - Mancanza di procura - Applicabilità

La disposizione del secondo comma dell'articolo 182 c.p.c., che consente la sanatoria del difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o della nullità della procura al difensore, è applicabile non solo all'ipotesi di procure invalida, ma anche a quello di mancanza della stessa.

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

omissis

Premesso che:

- con provvedimento emesso inaudita altera parte, è stata disposta la descrizione giudiziale dei programmi per elaboratore di titolarità delle ricorrenti e in uso alla resistente;
 - la resistente si è costituita, eccependo la nullità della descrizione eseguita inaudita altera parte per mancato rilascio della procura alle liti da parte della ricorrente A. inc;
 - la ricorrente ha esibito, all'udienza fissata per la conferma del provvedimento, l'originale della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente in data anteriore al deposito del cautelare, depositandone altresì una copia;
- ritenuto che:
- il provvedimento di descrizione e di accertamento, concesso inaudita altera parte, vada confermato nel contraddittorio delle parti poiché la descrizione concessa secondo la disciplina dettata dalla legge sul diritto d'autore non può che ritenersi attratta da quella dei procedimenti d'urgenza, che strutturalmente richiedono l'instaurazione, ancorché differita, del contraddittorio;
 - la disposizione di cui all'art. 162 l.d.a. espressamente estende al rimedio della descrizione la disciplina dell'art. 669 octies c.p.c.;

Considerato che:

- a fronte della documentata esistenza della procura sin da data anteriore al deposito del ricorso non sia ravvisabile alcuna nullità;
- l'eventuale – e non sussistente – nullità, avrebbe potuto, peraltro, essere sanata con l'assegnazione di un termine per il rilascio della procura alle liti, in conformità al disposto dell'art. 182 c.p.c che, successivamente alla modifica apportata dalla L n 69/2009, ha esteso la sanatoria, con efficacia ex tunc, anche al rilascio della procura;
- l'espressa previsione che il vizio sia sanabile anche mediante “rilascio della procura alle liti” determina l'applicabilità della sanatoria non solo al caso di procura invalida, ma anche a quello di mancanza di procura;

Ritenuto, inoltre, nel merito, di richiamare integralmente i motivi posti a fondamento del provvedimento emesso inaudita altera parte;

rilevato, altresì che:

Riproduzione riservata

- i fatti posti a fondamento del detto provvedimento non sono stati contestati dalla resistente, la quale si è limitata a eccepire la nullità della procura;
- la mancata contestazione da parte della resistente rende pacifici i fatti allegati dai ricorrenti e rientranti nella sfera di conoscibilità della resistente (cfr art. 115 c.p.c.);
- i risultati della descrizione – e in particolare il rinvenimento di programmi senza licenza- conferma l'esistenza del fumus boni iuris;
- la duplicazione illecita di programmi per elaboratore costituisce violazione dell'artt. 1 e 64 BIS, 171 bis, l.d. Autore;
- sussiste il periculum in mora in quanto: l' illecito ipotizzato e l'estensione del fenomeno possono essere accertati solo tramite l'esame diretto dei programmi per elaboratore presso la resistente; vi è un elevato rischio di manipolazione, modifica e rimozione dei programmi per elaboratore oggetto della domanda cautelare;

ritenuto, in conclusione, che debba essere confermato il decreto adottato inaudita altera parte, tenuto conto della finalità del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 C.P.I. destinato all'acquisizione di elementi di prova e valutati altresì i risultati della descrizione (cfr. art. 129 comma 4° CPI);
rilevato che le spese del presente procedimento vanno regolate nella successiva fase di merito;

P.Q.M.

visto l'art. 129 C.P.I.:

- 1) conferma il decreto di descrizione emesso inaudita altera parte in data 7 novembre 2013 nei confronti di CIERRECI SRL e dispone l'accesso delle parti alla documentazione acquisita nel corso del procedimento stesso, fermo restando i doveri di segretezza, di non diffusione e non utilizzazione del contenuto dei dati ivi contenuti dalle parti, dai rispettivi procuratori e consulenti di parte per finalità non strettamente attinenti alla tutela giudiziaria dei rispettivi interessi;
 - 2) dispone l'instaurazione della causa di merito entro i termini previsti dall'art. 132, comma 2, C.P.I.
- Milano, 11 dicembre 2013